

**Allegato alla deliberazione
n. 7/19 del 6.3.2002**

“Integrazioni al Programma regionale di attuazione ed alle Norme tecniche ed amministrative per la redazione dei progetti approvati con deliberazioni della Giunta regionale del 9.11.1993 (41/68), dell’11.3.1994 (7/95) per il periodo 1994-96, deliberazione Giunta regionale del 28.8.1997 (34/12) e del 14.11.1997 (43/60) per il periodo 1998-99, nonché al Nulla osta per l’approvazione dei progetti”

(1) Impegni ed obblighi assunti dal beneficiario all’approvazione della domanda nei riguardi delle manutenzioni annuali agli imboschimenti e del mantenimento degli impianti.

1. *Obblighi inerenti al primo quinquennio successivo all’impianto:*
 - manutenzione annuale agli impianti ed alle opere sussidiarie;
 - divieto di coltivazione e/o di pascolo delle superfici imboschite;
 - mantenimento della superficie imboschita nella estensione determinata all’accertamento di regolare esecuzione.

2. *Obblighi inerenti al periodo dal 6° al 20° anno successivi all’impianto:*
 - mantenimento della superficie imboschita e delle opere sussidiarie realizzate;
 - divieto di coltivazione e/o di pascolamento della superficie imboschita;
 - esecuzione di diradamenti, se necessari e previa autorizzazione dell’Ente responsabile dell’attuazione del programma;
 - divieto di taglio anticipato, salvo specifica autorizzazione, come sopra, e con eventuale ricalcolo del premio per la perdita del reddito.

La gestione dell’imboschimento deve essere effettuata nel rispetto del Piano colturale approvato con il progetto e, quando ne ricorrano le condizioni, nel rispetto delle Prescrizioni di polizia forestale emanate dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio.

(2) Valutazione delle operazioni colturali da eseguire nel primo quinquennio successivo all’impianto:

Si ritiene opportuno precisare che tutte le irregolarità che saranno di seguito descritte saranno prese in considerazione ai fini delle sanzioni, solamente se imputabili a negligenza del beneficiario.

Per la valutazione delle irregolarità nella esecuzione delle operazioni colturali deve essere tenuta in debita considerazione quanto specificato all'art. 2 del Nulla Osta per l'approvazione del progetto dove sono sinteticamente elencate, per specie impiantata, per modalità di esecuzione dei lavori d'impianto e per periodo di realizzazione, i diversi lavori da eseguire.

In particolare si precisa che:

- lo sviluppo della vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata mediante arature, nelle superfici lavorate andantemente, o mediante taglio con idonei strumenti nelle lavorazioni localizzate ovvero tutti i gradoni devono essere ripuliti e le buche raggiungibili;
- tutte le piantine dovranno essere zappettate e rincalzate, nei primi 4 anni, e le fallanze fino al 5° anno;
- il mancato rimpiazzo delle fallanze o la presenza delle stesse sarà preso in considerazione ai fini sanzionatori, se supera il 15% del totale delle piantine approvate in sede di accertamento di regolare esecuzione dei lavori. In merito al rimpiazzo delle fallanze è opportuno precisare che nella eventualità che detto intervento non abbia sortito risultato positivo a causa di eccezionale siccità primaverile, **accertata dalla Autorità competente**, non deve essere sanzionato; fatto salvo il caso, come già detto, che l'insuccesso sia imputabile a negligenza del beneficiario (ritardo nella esecuzione, materiale vivaistico non idoneo, ecc.). Resta comunque l'obbligo del ripristino nella successiva stagione silvana;
- la mancata esecuzione delle potature, da valutarsi caso per caso, potrà essere considerata inadempienza principalmente in presenza di doppie punte nei primi anni in impianti di latifoglie, o di rami secchi vicini al terreno negli ultimi anni in impianti di resinose;
- fra le opere sussidiarie la recinzione riveste particolare importanza per via della protezione dell'impianto dal pascolo brado. Pertanto la presenza di varchi che consentono l'ingresso di bestiame nel bosco, verrà sanzionata con il coefficiente sotto riportato moltiplicato per la superficie protetta dalla stessa recinzione. Nella stessa maniera si dovrà operare per le fasce tagliafuoco, viabilità e vasconi. Per ogni categoria di opera sussidiaria si applicherà la percentuale del 10% sulla superficie protetta o servita;
- negli anni dal 1° al 4°, qualora la superficie in decadenza, calcolata come di seguito verrà illustrato, dovesse risultare superiore al 60% di quella accertata in sede di collaudo, non si darà corso, per l'anno del controllo, a nessuna liquidazione di premi (manutenzione e perdita del reddito). Si ricorda che il beneficiario mantiene l'obbligo del ripristino dell'impianto nella successiva stagione silvana;
- al 5° anno, ovvero l'anno del pagamento dell'ultima rata di manutenzione, l'impianto ormai affermato potrà presentare una percentuale di fallanze, equamente distribuite, non superiore al 15. In presenza di percentuali superiori, fatte salve le cause di forza maggiore, saranno detratti premi ed operate riduzioni di superficie, corrispondenti alla parte eccedente il 15%. Su tale superficie accertata sarà calcolato il premio per la perdita di reddito da riconoscere per i successivi anni dell'impegno, qualora il beneficiario non dovesse provvedere al ripristino delle fallanze;
- l'eventuale pascolamento a carattere non continuativo interessante una superficie fino al 10% dell'impianto non sarà sanzionato.

Nell'ipotesi che l'importo delle trattenute per fallanze e per altre irregolarità sia superiore al 60% dell'ammontare dei premi annuali, non si darà corso a nessuna liquidazione premi.

Si precisa che su tutti i premi indebitamente percepiti saranno applicati gli interessi al tasso ufficiale di sconto calcolati dalle relative liquidazioni alla data di restituzione.

Coefficienti di ponderazione per le irregolarità accertate:

- lavorazione superficiale e/o ripulitura terreno	15%
- rincalzatura piantine	10%
- risarcimenti - fallanze oltre il 15% e fino al 50% (1°/4° anno)	20%
- fallanze oltre il 50% (1°/4° anno)	40%
- fallanze oltre il 15% (al 5° anno)	riduzione proporzionale alle fallanze accertate
- potature	5%
- manutenzione delle opere sussidiarie, per ciascuna categoria	10%
- mancata esecuzione di tutte le opere di manutenzione	100%
- coltivazione e/o pascolamento	100%

Metodologia del calcolo della superficie irregolare determinata per l'inadempienza

A ciascuna operazione colturale come precedentemente individuata, è stato assegnato un coefficiente ponderale commisurato all'importanza dell'intervento.

La superficie dove è stata accertata l'inadempienza -**Si**- va moltiplicata per il coefficiente ponderale - **Cp**-, il quoziente risultante rappresenta la superficie irregolare da utilizzare come base di calcolo ai fini della decadenza.

Esempio: **Sd** (superficie in decadenza) = **Si** (superficie inadempienza per lavorazione superficiale) ha 10 x **Cp** (coefficiente ponderale) 0,15= ha 1,5. Su questa superficie si applicherà la decadenza.

Per quanto possibile si continuerà ad eseguire i controlli delle manutenzioni per il primo quinquennio, prima della formazione degli elenchi di liquidazione. Pertanto, in presenza di inadempienza, parziale o totale, non verranno corrisposti al beneficiario i relativi premi per le manutenzioni e per la perdita del reddito. Nella eventualità che l'inadempienza venga accertata dopo la formazione dell'elenco di liquidazione il beneficiario dovrà restituire i premi (MA e PR) indebitamente percepiti per la superficie sulla quale è stata accertata l'irregolarità, con gli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente dalla liquidazione alla restituzione, come previsto dal D.M. 494/98. Potranno essere applicate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui alla L. 898/86.

(3) Valutazioni delle inadempienze a partire dal 6° al 20° anno dall'impianto.

Si ricorda che il beneficiario è tenuto al rispetto del Piano di coltivazione approvato in sede di autorizzazione dell'intervento e, ove ricorrano, delle Prescrizioni di massima di polizia forestale. In assenza o in caso di insufficienza di detti dispositivi, lo stesso è tenuto alla gestione del bosco secondo i principi del "buon padre di famiglia". Devono essere comunicate agli Enti che gestiscono il Programma tutte le attività (diradamenti, tagli fitosanitari, ecc.) che si intendono svolgere nel rimboschimento.

Valutazione delle fallanze.

In merito a tale valutazione occorre fare una prima considerazione e cioè che è praticamente impossibile realizzare un impianto con il 100% di attecchimento; è inevitabile che un certo numero di piante, per cause fisiologiche, non mantengano la propria vitalità.

Tale fenomeno nella nostra Regione è aggravato dalla notevole variabilità sia del tipo pedologico dei suoli che dal microclima. Infatti la particolare e caratteristica orografia dell'Isola, quanto mai varia e

tormentata, è sicuramente un aggravante del fenomeno. Pertanto le fallanze riscontrate dal 6° anno in poi, se equamente distribuite su tutta la superficie sino al 20% delle piante messe a dimora, purché non venga compromessa la validità e la finalità dell'impianto stesso e non venga modificata la destinazione forestale della superficie, non comportano l'applicazione di sanzioni, fatte salve particolari prescrizioni impartite al beneficiario dall'Ente che gestisce il programma.

Solamente le fallanze concentrate che determinino una superficie superiore al 15% dell'impianto, non dovute a cause di forza maggiore, vanno prese in considerazione per la pronuncia della decadenza con le conseguenze previste dall'art. 14 e seguenti del DM 494/98.

Valutazione dei diradamenti.

Durante il periodo considerato può essere necessario eseguire dei diradamenti. Questi, anche se previsti dal Piano colturale, devono essere sempre autorizzati dall'Ente gestore.

Nei confronti dei premi per la perdita del reddito si opererà in base ai singoli casi.

Quando il diradamento risulta a prezzo di macchiatico negativo o uguale a zero, nessuna riduzione verrà operata sulla perdita del reddito. Nei casi in cui il costo di macchiatico sia positivo si opererà, per l'anno del taglio, una riduzione del premio nella percentuale uguale a quella del diradamento. Tale percentuale sarà calcolata sul numero delle piante presenti prima del taglio.

L'eventuale pascolamento a carattere non continuativo interessante una superficie fino al 10% dell'impianto non verrà sanzionata.

Alle sottoelencate irregolarità corrisponde lo specifico coefficiente ponderale di inadempienza, da applicare alla superficie dove è stata accertata l'irregolarità stessa.

Coefficienti di ponderazione per le irregolarità accertate:

- fallanze concentrate superiori al 15% e fino al 20%	20%
- fallanze concentrate superiori al 21% e fino al 40%	40%
- fallanze concentrate superiori al 41% fino al 75%	60%
- fallanze concentrate superiori al 75%	100%
- mancata esecuzione dei diradamenti, previsti nel Piano colturale, nella fase tecnicamente più idonea alla esecuzione;	10%
- idem come sopra, quando sono stati già autorizzati;	20%
- coltivazione e/o pascolamento delle superfici imboschite;	100%
- taglio non autorizzato	100%
- mancata manutenzione delle recinzioni e altre opere sussidiarie, ciascuna	5%

La decadenza parziale o totale è regolata dall'art. 14 e seguenti del DM 494/98.

La decadenza totale comporta la restituzione degli aiuti indebitamente percepiti riferiti alle superfici irregolari, più gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, l'esclusione totale dell'aiuto e l'obbligo della conservazione della parte residua del bosco fino al 20° anno dall'impianto.

In caso di decadenza totale per taglio anticipato o per fallanze concentrate (art.12 Circolare Ministeriale n.4373 del 04.10.2000), essendo venuta meno la finalità del finanziamento, dovranno essere restituiti per le superfici dichiarate irregolari, con le modalità surrichiamate, tutti i premi ricevuti a partire da quelli per l'impianto. Tali superfici potranno essere quindi nuovamente coltivate e/o pascolate.

In caso di decadenza parziale o totale per altri inadempimenti, esclusi il taglio anticipato o le fallanze concentrate, la restituzione dei premi interesserà quelli per le manutenzioni e per la perdita di reddito liquidati dopo un controllo in azienda con esito positivo, ferma restando l'esclusione dai premi futuri nell'ipotesi di decadenza totale.

Le presenti disposizioni verranno applicate indistintamente a tutti i progetti approvati sia nel primo periodo di attuazione del Regolamento (1994-96) che a quelli approvati nel secondo periodo (1998-99) ed entreranno in vigore a partire dai controlli in azienda eseguiti per l'anno 2001.